

TAR Catanzaro 28/01/1998 n. 75

legge 109/94 Articoli 13 - Codici 11.3

La regola per cui tutte le Imprese associate in raggruppamenti temporanei per poter partecipare a gare pubbliche devono essere iscritte all'albo nazionale dei costruttori per tutte le categorie delle opere oggetto dell'appalto è derogabile solo nei casi di associazione verticale, in cui un'Impresa, normalmente la capogruppo, possiede da sola tutti i requisiti necessari e si associa ad altre Imprese per lavori determinati, giacché in questo caso gli eventuali requisiti degli associati si aggiungono a quelli della capogruppo che, comunque, li possiede autonomamente. Ai sensi dell'art.21 della legge 11 febbraio 1994, n.109, come modificato dall'art.7 del decreto legge 3 aprile 1995 ,n.101, convertito dalla legge 2 giugno 1995, n.216, a partire dalla cessazione del regime transitorio, di cui all'art.7, co.1 bis, della legge 2 giugno 1995, n.216, durato fino al 1° gennaio 1997 - che prevedeva una meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale sia in caso di lavori superiori che inferiori alla soglia comunitaria - la procedura di esclusione non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.